SCHEDA ATN ANALISI TECNICO NORMATIVA

DISEGNO DI LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO"

	SEZIONI	<u>CONTENUTI</u>
1)	dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione	La proposta regionale risulta in linea con i principi sanciti nell'ordinamento eurounitario, infatti, pur non recependo specifiche norme europee (trattandosi di materie regolata a livello nazionale), si pone comunque in attuazione dei principi europei a tutela dell'ambiente (principio di prevenzione, partecipazione e sussidiarietà) ed in particolare di quelli afferenti alla tutela del territorio e della rete idrografica, per quanto concerne l'articolo 2.
2)		La proposta di intervento è in linea con le disposizioni costituzionali e con il quadro normativo nazionale. L'articolo 1 reca una modifica all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n.18 - relativamente alla disciplina di contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio minorile - in osservanza di impegno assunto con il Governo, in sede pre-contenziosa, in risposta ad osservazioni ministeriali sulla normativa in parola. L'articolo 2 è diretto ad apportare modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano) per superare dubbi sull'ambito applicativo della disciplina campana e sulla potenziale interferenza con le competenze della Regione Puglia. In tale contesto risulta coerente con la normativa del Codice dell'ambiente e attuativo di un'esigenza di chiarimento concordata con la Regione Puglia.
3)		L'intervento normativo si pone in conformità con lo Statuto regionale, ed in particolare con l'articolo 8, comma 1, che stabilisce che la Regione promuove ogni iniziativa per favorire: - la valorizzazione di istruzione, formazione professionale ed alta formazione al fine di assicurare maggiori opportunità personali di crescita culturale, sociale e civile (lett.l); - la tutela dell'ambiente, la tutela del territorio e la valorizzazione della sua vocazione, la tutela delle risorse naturali e la valorizzazione del patrimonio rurale (lett.s); - il riconoscimento dell'acqua, dell'aria e del vento

	come beni comuni dell'umanità di valore universale indirizzandone l'utilizzo all'interesse pubblico (lett.u).
norme proposte con le leggi e i	Il disegno di legge apporta modifiche all'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 e all'articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2015, n.15.
-	L'intervento normativo non prevede l'utilizzo di misure di semplificazione normativa, né comporta effetti di rilegificazione.
6) Verifica dell'esistenza di disegni di legge vertenti su materia analoga all'esame del Consiglio regionale e relativo iter	
<u> </u>	L'articolo 1 è adottato in assolvimento di impegno assunto con il Governo e serve, pertanto, quale strumento deflattivo del contenzioso. Per quanto concerne l'articolo 2, relativo alla disciplina del servizio idrico integrato, la Corte, in diverse occasioni, ha avuto modo di precisare che si tratta di interventi riconducibili alla competenza statale in materia sia di «tutela dell'ambiente» sia di «tutela della concorrenza» (sentenze n. 32 del 2015, n. 62 del 2012. N.173 del 2017). Allo Stato, infatti, spetta la disciplina del regime dei servizi pubblici locali, vuoi per i profili che incidono in maniera diretta sul mercato, vuoi per quelli connessi alla gestione unitaria del servizio (sentenza n. 160 del 2016). Con particolare riferimento al Servizio idrico integrato, poi, la competenza in materia di tutela della concorrenza consente allo Stato di intervenire per «superare situazioni di frammentazione e [] garantire la competitività e l'efficienza» del settore (sentenze n. 32 del 2015 e n. 325 del 2010). L'articolo 2 risulta coerente con le indicate prevalenti linee giurisprudenziali.
8) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi	L'intervento normativo non prevede l'adozione di provvedimenti attuativi.
9) Impatto sul bilancio regionale e oneri burocratici	La proposta normativa non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale in quanto reca modifiche ordinamentali di disposizioni puntuali la cui copertura incontra soddisfazione nelle risorse destinate all'attuazione delle leggi regionali oggetto dell'intervento normativo.